

L'ORGANO DI GARANZIA**DPR 249-98 modificato e integrato con DPR 235-2007**

Art. 5 DPR 235/2007 :1Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di **trenta giorni**. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. Il funzionamento e le decisioni dell'O.d.G. sono ispirati a principi di collaborazione tra la scuola e la famiglia anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti, dai docenti, dai genitori.
2. La decisione in merito ai ricorsi dovrà quindi valutare in primo luogo i fatti sotto il profilo della loro gravità e la regolarità della procedura seguita per irrogare la sanzione, ma anche il contesto educativo in cui i fatti sono avvenuti e il comportamento complessivo dello studente.
3. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in via permanente in caso di dimissioni o decadenza per perdita dei requisiti e per ogni singola riunione quando siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione.
4. I docenti della classe dello studente sono da ritenersi sempre coinvolti.
5. La convocazione dell'O.d.G., che deve avvenire almeno 4 giorni prima della riunione, è competenza del presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.
6. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di due componenti oltre al dirigente che la presiede.
7. Il dirigente può delegare un suo collaboratore. L'espressione del voto è palese e non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. L'esito del voto va tempestivamente comunicato per iscritto ai genitori.